

## **Regolamento sul funzionamento del Comitato di Garanzia di Possibile**

### **Articolo 1 (Oggetto)**

1. Il presente Regolamento approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 7 dello Statuto di Possibile (d'ora in poi, Statuto), disciplina l'esercizio delle funzioni assegnate al Comitato di Garanzia dal medesimo Statuto.

### **Articolo 2 (Elezione del Presidente e del Vicepresidente)**

1. Il Comitato elegge a scrutinio segreto, a maggioranza dei propri componenti, un Presidente scelto tra i tre componenti eletti ai sensi dell'articolo 11 comma 2 dello Statuto e, con successiva votazione, un Vicepresidente, rispettando, ove possibile, la parità di genere.

1. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente durano 1 anno e sono rinnovabili per una sola volta.

### **Articolo 3 (Convocazione e deliberazione)**

1. Il Comitato si riunisce previa convocazione scritta – preferibilmente a mezzo posta elettronica - effettuata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con preavviso di almeno quarantotto ore, ed indicazione dell'oggetto della discussione e/o della deliberazione.

2. A rotazione ed in ordine cronologico, per ogni procedimento, viene designato, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento o per sua delega, dal Vicepresidente del Comitato, il componente con funzioni di relatore.

3. Il relatore cura l'istruttoria del procedimento e formula per iscritto al Comitato la proposta di deliberazione.

4. Ogni deliberazione del Comitato è assunta nel rispetto della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e delle leggi, nonché dello Statuto e dei principi del Patto Repubblicano.

5. Ogni deliberazione del Comitato, ove non sia diversamente stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento, è assunta a maggioranza dei propri componenti. Per la validità delle deliberazioni è in ogni caso necessaria la presenza di almeno tre componenti, uno dei quali sorteggiato ai sensi del comma 5 dello Statuto.

6. La mancata partecipazione a cinque convocazioni consecutive importa la decadenza dalla carica di componente del Comitato e la sostituzione secondo le norme dell'articolo 11 dello Statuto.

7. I componenti del comitato di garanzia sono tenuti ad astenersi quando abbiano un interesse diretto nel procedimento o quando esso riguardi il coniuge, il convivente, un parente o affine entro il quarto grado o un componente del comitato al quale è iscritto. In caso di mancata astensione nelle suddette ipotesi, chi ha adito il Comitato

di garanzia o è comunque parte nel procedimento può presentare istanza di riconsiderazione su cui decide il Comitato stesso in assenza del componente che è stato riconsiderato. La decisione è assunta a maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 4 (Funzioni)**

1. Sono di competenza del Comitato le seguenti attività:

- a) espressione di parere preventivo sull'iscrizione ai sensi dell'art. 3 comma 3 dello Statuto;
- b) decisione del ricorso in ipotesi di rifiuto di iscrizione ai sensi dell'art. 3 comma 4 dello Statuto;
- c) decisione del ricorso in ipotesi di violazione dei diritti o dei doveri statutari ai sensi dell'art. 3 comma 5, dell'art. 5 comma 7 e dell'art. 11 comma 8 dello Statuto;
- d) decisione di scioglimento di un comitato ai sensi dell'art. 10 comma 4 ultimo periodo dello Statuto;
- e) vigilanza sul rispetto dei diritti e dei doveri statutari da parte di tutti i soggetti dell'associazione;
- f) elaborazione della proposta di Codice Etico ai sensi dell'art. 11 comma 10 dello Statuto.

2. I procedimenti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 9 sono avviati d'ufficio o su segnalazione del Comitato organizzativo o su iniziativa di singoli iscritti.

3. Tutti i procedimenti si svolgono nel rispetto delle regole della pubblicità e della trasparenza, del diritto di azione e di difesa, del principio del contraddittorio e della tutela della riservatezza delle persone, con particolare riferimento a dati sensibili.

4. Ogni comunicazione e segnalazione deve essere indirizzata al Comitato esclusivamente in forma scritta, all'indirizzo di posta elettronica [garanti@possibile.com](mailto:garanti@possibile.com) mediante posta elettronica con ricevuta di lettura o posta elettronica certificata, o, in alternativa presso la sede dell'Associazione in Torino, via Gambattista Balbis 13, a mezzo raccomandata a/r.

5. Di ogni riunione del Comitato è curato il processo verbale, conservato in apposito registro.

6. Il Comitato può integrare il presente regolamento con successive deliberazioni assunte nelle forme dell'articolo 11, comma 7, dello Statuto.

